



DELIBERAZIONE

n. 1991

del 8-11-2021

O G G E T T O

Ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. resa in data 08.10.2021 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento civile RG n. 4841/2019 tra l'Azienda ULSS n. 8 Berica, gli eredi/congiunti del sig. S.S. ed il dr. V.L..
Autorizzazione all'impugnazione e nomina del difensore.

Proponente: UOC Affari Generali
Anno Proposta: 2021
Numero Proposta: 2235

Il Dirigente proponente, Direttore dell'U.O.C. Affari Generali e responsabile del procedimento, riferisce:

“Con ordinanza ex art. 702 *ter* c.p.c. resa dal Tribunale di Vicenza in data 08.10.2021 è stato definito il procedimento sommario di cognizione RG n. 4841/2019, promosso nei confronti dell'Azienda e del dr. V.L. da parte dei sigg.ri M.C., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore S.E., T.M., S.L. e S.S., eredi e congiunti del defunto sig. S.S., volto ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dal decesso del predetto sig. S.S., asseritamente dovuto alla non corretta gestione della fase di intervento e post-intervento chirurgico di asportazione di neurinoma eseguito presso l'Ospedale San Bortolo di Vicenza nel giugno del 2014.

L'ordinanza in questione ha condannato l'ULSS, in solido con il dr. V.L., al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dai ricorrenti per la morte del loro congiunto, nonché alla rifusione in favore di questi delle spese legali, il tutto per un importo pari ad oltre 750.000,00 Euro; ha, altresì, condannato LIG Insurance S.A. (ora Lig Imob Investment Srl) a manlevare e tenere indenne l'ULSS 8 in ordine al pagamento delle somme da corrispondersi.

Va evidenziato, infatti, che il contenzioso in esame trae origine da una richiesta risarcitoria stragiudiziale avanzata dai congiunti del sig. S.S., acquisita al prot. n. 27236 del 21.04.2015, tempestivamente segnalata, tramite il loss adjuster Contec Srl, alla Compagnia di Assicurazione LIG Insurance S.A di Bucarest (Romania), con cui l'ex ULSS 6 'Vicenza' (ora ULSS 8 'Berica') aveva stipulato la polizza n. INC2000010013 per la copertura del rischio di Responsabilità Civile nel biennio 2014/2015.

A tale proposito va segnalato che dal 2017 in poi la Compagnia LIG Insurance S.A. è stata coinvolta in diverse vertenze giudiziarie in Romania (procedura fallimentare attivata dall'Autorità di Vigilanza rumena e ricorso avverso la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa disposta dalla medesima Autorità), conclusesi con la definitiva revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa a seguito di decisione della Corte di Cassazione rumena n. 3080 dell'01.07.2020; in tale contesto, LIG Insurance S.A., con varie note agli atti dell'UOC Affari Generali, ha rappresentato all'ULSS di trovarsi nell'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte in forza del contratto assicurativo ed ha abbandonato, di fatto, la gestione dei sinistri e delle vertenze ad essi connesse.

Per tali ragioni, a fronte della notifica dell'atto introduttivo del procedimento sommario di cognizione nel settembre del 2019, l'Azienda si è costituita in proprio con il patrocinio dell'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza (deliberazione del Direttore Generale n. 1568 del 16.10.2019), chiamando in causa LIG Insurance S.A. ai fini della manleva in caso di condanna al risarcimento del danno.

Il medesimo avv. Vinci, con parere reso in data 18.10.2021 e poi integrato in data 29.10.2021, entrambi agli atti dell'UOC Affari Generali, ha evidenziato vari profili di criticità che caratterizzano l'ordinanza del Tribunale di Vicenza dell'08.10.2021 resa a definizione del suddetto procedimento, sia in punto di non corretta interpretazione delle risultanze della CTU che di errata quantificazione e liquidazione dei danni, aspetti che renderebbero la pronuncia meritevole di impugnazione; inoltre, l'avv. Vinci ha evidenziato che il rischio di una *reformatio in peius* dell'ordinanza in caso di appello incidentale di controparte è da ritenersi piuttosto contenuto.

Valutato, quindi, l'interesse dell'Ente ad impugnare la suddetta ordinanza, al fine di ottenerne una riforma in senso favorevole all'ULSS, la Direzione intende affidare la gestione della causa in secondo grado, in base ad un principio di continuità, all'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37, che ha già difeso l'ULSS nel primo grado di giudizio; ciò anche in considerazione dell'impossibilità di nominare patrocinatori gli avvocati dell'Ufficio legale interno, già impegnati nella gestione di numerose cause in cui è parte l'ULSS e, oltre all'attività di supporto e consulenza alle strutture aziendali, nelle attività connesse, tra l'altro, all'istruttoria, gestione e liquidazione dei sinistri di RCT sia per conto dell'ULSS n. 8 Berica che per l'A.ULSS n. 7 Pedemontana in regime di gestione diretta dei danni avviata dall'01.01.2016.

L'avv. Vinci, inserito nell'elenco degli avvocati disponibili ad assumere incarichi defensionali da parte dell'Azienda ULSS n. 8 Berica formato a seguito di pubblico avviso indetto con delibera del Direttore Generale n. 277 del 16.03.2017, ha presentato un preventivo di parcella per la difesa in giudizio dell'Ente in linea con il Regolamento aziendale per l'affidamento ad avvocati esterni di incarichi per assistenza e patrocinio legale; il costo per l'attività di difesa è stato calcolato dal professionista in euro 9.000,00 (preventivo acquisito al prot. n. 113947 del 05.11.2021) corrispondenti ai parametri medi di cui al DM n. 55/2014 (*"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense"*) ridotti del 40%, oltre IVA e CPA, e con rinuncia al rimborso delle spese generali nel limite del 15% dei compensi previsto dal citato DM.

Infine, si segnala l'orientamento della giurisprudenza contabile (Corte dei Conti, sez. Controllo Basilicata, par. n. 8/09; sez. Giurisdizionale del Lazio, sentenza n. 509/2021) e dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (determina n. 4 in data 7.7.2011, delibera n. 1158 del 09.11.2016), ritenuto applicabile anche in vigenza del D.Lgs 50/2016, secondo il quale il conferimento di un incarico defensionale a favore di un legale non soggiace alla disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici."

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole, per quanto di rispettiva competenza;

Sulla base di quanto sopra,

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

- 1) di autorizzare l'impugnazione dell'ordinanza resa dal Tribunale di Vicenza in data 08.10.2021 nel procedimento RG n. 4841/2019 tra i sigg.ri M.C., in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale nei confronti della minore S.E., T.M., S.L. e S.S., eredi e congiunti del defunto sig. S.S., l'ULSS 8 Berica e il dott. V.L.;
- 2) di nominare quale difensore dell'ULSS 8 Berica nell'instauranda a causa d'appello l'avv. Pierluigi Vinci del foro di Vicenza, con studio in Vicenza, Borgo Scroffa n. 37, autorizzandolo sin da ora a chiamare in causa, ai fini della manleva, la società LIG Imob Investment Srl (già LIG Insurance S.A.), con sede in Romania;
- 3) di dare atto che, salvo conguaglio all'esito del giudizio, la spesa relativa alla gestione della causa è stata calcolata dal citato professionista in complessivi euro 9.000,00 oltre IVA e CPA,

costo che troverà riferimento nel bilancio sanitario anno 2021, conto 55.07.219 (“Consulenze legali”);

- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell’albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(App.to dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(App.to dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(App.to dr. Giampaolo Stopazzolo)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to digitalmente Maria Giuseppina Bonavina)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è **proposto per la pubblicazione** in data 9-11-2021 all'Albo on-line dell'Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data 9-11-2021 al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI
DELL'UOC AFFARI GENERALI
